

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 135

1 febbraio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PIVA, ZOFFOLI

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Oggetto consiliare 2162

RELAZIONE

Le pro-loco, nate sul finire dell'800, oggi si configurano quali associazioni di natura privatistica che, senza scopo di lucro, svolgono attività di promozione e di utilità sociale, soprattutto nel settore del turismo, realizzando, dunque, un utile contributo alla crescita sociale e culturale della Regione.

Anche la legislazione nazionale non ignora l'importanza della funzione assolta dalle pro-loco, riconoscendo loro varie forme di agevolazione fiscale e tributaria (ad esempio, nella Legge 3 agosto 1998, n. 288, ma soprattutto nella riforma della legislazione nazionale del turismo contenuta nella Legge 29 marzo 2001, n. 135).

In Emilia-Romagna la rete di queste associazioni è assai diffusa: si possono stimare in circa 300 le pro-loco operanti. Un censimento preciso del settore è reso però impossibile dalla mancanza di una disciplina regionale che individui con chiarezza quali siano gli elementi caratterizzanti delle pro-loco e che consentano di distinguerle dalle altre numerose associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di promozione sociale ai sensi della L.R. 34/02.

Ad oggi, infatti, l'unica disciplina regionale sulle pro-loco è quella contenuta nella L.R. 27/81 avente ad oggetto l'iscrizione all'albo delle pro-loco; ma proprio tale legge è stata successivamente abrogata quasi per intero, e comunque risulta oggi superata da quanto previsto all'art. 22 della L.R. 34/02 in tema di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nei registri.

Tutto ciò premesso, e alla luce anche delle nuove competenze delle Regioni nel settore del turismo e della valorizzazione territoriale, appare sempre più evidente la necessità di attribuire a questi enti una configurazione ben definita e di contribuire ad agevolarne l'attività, pur senza incidere in misura rilevante sul bilancio regionale di settore. Altrettanto motivata risulta l'istanza di riconoscere e sostenere i Comitati di pro-loco, che si pongono come insostituibili e imprescindibili elementi di raccordo, guida, consulenza delle associazioni stesse.

La presente proposta, pertanto, intende perseguire tre obiettivi principali:

- a) dare ordine al settore delle pro-loco stabilendo alcuni criteri generali che consentano di individuare una associazione quale pro-loco;
- b) realizzare in sede regionale un osservatorio sulle attività delle pro-loco nei diversi territori per la verifica dell'efficacia del provvedimento di disciplina;

- c) agevolare le pro-loco e loro Comitati nell'accesso ad eventuali finanziamenti regionali;
- d) istituire dei registri provinciali per le pro-loco;
- e) valorizzazione in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale del ruolo degli Enti territoriali sub regionali, attivando un percorso di valorizzazione dei Comuni e delle Province.

Esame dell'articolato

L'art. 1, con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale elenca i tratti caratterizzanti e le finalità propri delle associazioni pro-loco che la Regione Emilia-Romagna intende riconoscere, promuovere e valorizzare, data la rilevanza sociale delle attività da esse svolte.

L'art. 2, aggiunge come ulteriore requisito la collaborazione con le Amministrazioni comunali, inoltre fissa le principali attività delle associazioni di pro-loco.

L'art. 3, istituisce i registri provinciali delle associazioni di pro-loco.

L'art. 4, disciplina i Comitati provinciali delle pro-loco quali organismi di aggregazione che svolgono compiti strumentali, i quali agiscono, senza scopo di lucro, come organismi di coordinamento, consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa, delle pro-loco associate.

L'art. 5, rinvia alla Regione ed alle Province la definizione delle modalità e dei criteri di controllo sull'attività delle pro-loco.

L'art. 6, istituisce l'osservatorio regionale sulle attività delle pro-loco e sullo stato di attuazione della presente legge.

L'art. 7, nel richiamare il principio di sussidiarietà verticale prevede l'erogazione di contributi alle Province per l'attribuzione delle risorse necessarie ai Comuni.

L'art. 8, dispone le modifiche alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

L'art. 9, dispone l'abrogazione della L.R. 2 settembre 1981, n. 27.

L'art. 10, prevede la modifica e l'istituzione di unità revisionali di base e appositi capitoli di bilancio.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Riconoscimento, finalità e requisiti

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce, promuove e valorizza il raccordo tra le associazioni pro-loco come associazioni di natura privatistica, i Comuni e le Province.
2. Le associazioni pro-loco sono soggetti senza finalità di lucro, con valenza di utilità sociale.
3. Le associazioni pro-loco hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e gastronomiche.

Art. 2

Compiti e obiettivi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le pro-loco, in collaborazione con i Comuni territorialmente competenti:
 - a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza turistica;
 - b) organizzano iniziative utili al miglioramento ambientale ed estetico della zona, alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali, del patrimonio culturale, storico ed ambientale;
 - c) stimolano il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
 - d) promuovono attività di carattere sociale e di volontariato;
 - e) collaborano con i soggetti competenti al miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico.

Art. 3

Iscrizione nel registro

1. Sono istituiti i registri provinciali delle associazioni di pro-loco
2. Possono essere iscritte nei registri di cui al comma 1 le associazioni pro-loco che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dall'art. 1.
3. Le Province favoriscono l'aggregazione in unico soggetto qualora siano operanti nel medesimo territorio più associazioni di pro-loco.

Art. 4

Comitati provinciali di pro-loco

1. Possono essere istituiti su iniziativa delle Province i

Comitati provinciali di pro-loco quali organismi di aggregazione delle associazioni pro-loco; essi agiscono, senza scopo di lucro, come organismi di coordinamento, consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa, delle associazioni pro-loco associate.

Art. 5

Controllo sulle pro-loco

1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni pro-loco iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art. 1, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione.
2. Il controllo sull'attività delle pro-loco si svolge ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 34/02, comma 2 e successivi.

Art. 6

Osservatorio regionale delle associazioni pro-loco

1. La Giunta regionale svolge funzioni di osservatorio regionale delle associazioni pro-loco iscritte nei registri.
2. L'osservatorio di cui al comma 1, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge e l'efficacia sui territori delle azioni promosse e attuate dai Comuni e dalle associazioni pro-loco.
3. L'osservatorio produce un rapporto triennale sull'applicazione della presente legge.

Art. 7

Contributi

1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui alla presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, concede contributi alle Province per l'attribuzione di risorse ai Comuni per la valorizzazione delle associazioni pro-loco iscritte nei registri di cui all'art. 2 della presente legge.
2. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità fissati, almeno ogni tre anni, da apposito atto della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 8

Modifiche alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7

1. All'art. 6, comma 2, primo capoverso, della L.R. 7/98 le parole «e società d'area» sono così sostituite: «, società d'area, pro-loco e loro Comitati provinciali».
2. Al comma 3, dell'art. 13, della L.R. 7/98 le parole «e

le società d'area» sono così sostituite: «, le società d'area, e i Comitati di pro-loco ove costituiti».

3. Al comma 6, dell'art. 13 della L.R. 7/98 sono alla fine aggiunte le seguenti parole: «La partecipazione dei Comitati di pro-loco, ove costituiti, può non essere minoritaria».

Art. 9

Abrogazione di norme

1. La L.R. 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco") è interamente abrogata.

Art. 10

Oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

